

dei giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno, e via discorrendo. Ora, a me pare che la formula corretta, secondo il pensiero della Commissione, dovrebbe essere questa e ne faccio formale proposta: « Le disposizioni dalle quali, nel titolo XVI del Codice commerciale, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno, » sopprimendo, quindi, le parole: « viene regolata la validità ed emissione. »

Così che tutti i principii di questa parte del Codice di commercio verrebbero estesi alle merci custodite nei depositi franchi.

I chiarimenti che si contengono nella relazione, a parer mio, tolgono ogni dubbio in proposito; di modo che spero che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento, altrimenti la formula generica con la quale è compilato l'articolo potrebbe far nascere un dubbio che è meglio dissipare fin da questo momento.

Tortarolo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Tortarolo, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato sono giuste, utili e corrispondenti allo scopo che si prefiggevano ed i proponenti della legge e la vostra Commissione parlamentare. Onde la medesima dichiara di accettare la dizione da lui proposta a quest'articolo primo.

Presidente. Allora, rileggo l'articolo emendato dal Governo d'accordo con la Commissione:

« Le disposizioni dalle quali, nel Titolo XVI del libro primo del Codice commerciale, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno, sulla merce custodita nei magazzini generali, sono applicabili eziandio alle merci custodite sotto il diverso regime doganale, nei depositi franchi, stabilito dalla legge 6 agosto 1876, n. 3261.

« Del pari sono applicabili alle stesse merci le disposizioni degli articoli 9 ed 11 del Regio Decreto 17 dicembre 1882, n. 1154. »

Pongo a partito quest'articolo così emendato. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 2. La facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei depositi franchi, è però riservata esclusivamente all'ente cui è affidata l'amministrazione

del deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione.

« L'emissione dei suddetti titoli di commercio potrà esser fatta soltanto sulle merci accolte e custodite in fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneità sono riservate al giudizio esclusivo della locale Camera di commercio.

« Sulle merci accolte negli altri fabbricati chiusi nel recinto del deposito franco, non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno. »

(È approvato).

« Art. 3. Quelle norme disciplinari che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento 31 ottobre 1876, n. 3440, la Camera di commercio del luogo, è obbligata a stabilire, sia per regolare il movimento delle merci, sia per assicurare l'ordine interno, dovranno comprendere ogni provvedimento che, in rapporto alla nuova istituzione, valga a tutelare la sicurezza delle merci e la fede pubblica.

« Le disposizioni relative dovranno conseguire la stessa approvazione superiore che è prescritta nel suddetto articolo 10.

« La facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno non potrà essere esercitata se non che sotto la rigorosa osservanza delle medesime disposizioni disciplinari e di ogni loro successiva modificazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Pregherei la Commissione di avvertire che, secondo l'articolo 10 del regolamento 31 ottobre 1876, l'approvazione dei regolamenti è data all'Intendenza di finanza. Ed è bene che l'Intendenza di finanza debba dare l'approvazione a siffatti regolamenti, poichè si tratta di magazzini generali che dipendono dalla dogana.

Ma nel caso nostro si tratta di depositi franchi che tendono soprattutto alla tutela delle merci, alla tutela della buona fede pubblica; quindi mi parrebbe più conveniente che questo diritto d'approvare i regolamenti, che emanano dalle Camere di commercio, anzichè all'intendente di finanza, dovesse spettare al Ministero d'agricoltura e commercio. Tanto più che, come osserva anche il relatore, con altra legge, si erano già determi-